



Prot. n. 10855/09

ORDINANZA N. 55

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO IDRICO LACUALE E PORTUALE

Oggetto: Delimitazione zone di balneazione e relativo divieto di navigabilità nel tratto di costa compreso tra Loc. Corno e S. Vigilio.

Vista l'ordinanza n. 35 del 15.05.2009, prot. n. 7124/09 avente per oggetto la "Balneazione 2009"

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti, della navigazione da diporto e della navigazione in generale, dello sci nautico...
Al fine di garantire e tutelare l'incolumità, la salute pubblica ed il rispetto dell'ambiente;

Vista la "Disciplina del Demanio Lacuale e della navigazione sul lago di Garda", Leggi Regione Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 - 3 maggio 1992, n. 20;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 19.06.2009, avente per oggetto "Delimitazione zona balneabile, nel tratto di costa compreso tra Loc. Corno e Loc. San Vigilio, ai sensi della L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52";

Considerati:

- la naturale vocazione balneare del tratto di costa compreso tra Loc. Corno e Loc. San Vigilio, zona di notevole pregio ambientale e naturalistico, che e si pregia inoltre della presenza di due tratti mantenuti a canneto;
- gli artt. 12 e 13 della L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52" che stabiliscono che la navigazione possa avvenire solo al di fuori di una fascia costiera pari a 300 mt. di distanza dalla riva e che non è consentita la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di navigazione e di attracco all'interno della fascia costiera pari a 300 mt. di distanza dalla riva, evidenziata dal posizionamento di boe segnaletiche di color giallo, nel tratto di costa compreso tra Loc. Corno e Loc. San Vigilio;



2. l'attraversamento della stessa avvenga esclusivamente attraverso il corridoio di accesso alla costa, in prossimità del pontile di approdo di fronte a Villa Carlotti Canossa;

AVVISA

che l'inosservanza dei divieti indicati ai punti 1) e 2), sarà punita secondo le norme vigenti e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 della L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52.

In caso ricorrano estremi più gravi verranno applicati i disposti dell'art. 650 del C.P. e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Verona, all'Ispettorato di Porto di Verona, alla Navigarda, al Comando di Polizia Locale del Comune di Garda, alla Guardia Costiera di Salò (Bs), al Comando Compagnia Carabinieri Squadra Nautica di Peschiera d/G (Vr), al Comando Guardia di Finanza Squadra Nautica di Salò (Bs), alla Questura di Verona Servizio Nautico, al Commissariato di Pubblica Sicurezza Squadra Nautica di Riva del Garda (Vr), alla Questura Squadra Nautica di Peschiera d/G (Vr).

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'Albo Pretorio, sia data ampia diffusione attraverso apposita divulgazione cartacea oltre che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Garda.

Il Locale Comando di Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a coloro che utilizzano mezzi di navigazione come unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici e comunque nei casi previsti dall'art. 15 della L.R. Veneto 1 dicembre 1989, n. 52";

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano qualsiasi tipo di natante per ragioni d'interesse pubblico acclamate ed autorizzate da questa Amministrazione.

Garda, 28 luglio 2009

**Il Responsabile dell'Ufficio Demanio
Idrico Lacuale e Portuale
(Arch. Giorgio Zumiani)**

